

ostino a una normativa nazionale, che, in caso di decorso del termine di nove mesi previsto per legge ai fini della predisposizione e della pubblicazione del conto annuale presso il tribunale competente in materia di registri delle imprese,

- senza possibilità preventiva di formulare osservazioni sulla configurabilità dell'obbligo di pubblicità e su eventuali motivi di impedimento, in particolare senza esame preventivo dell'eventualità che il conto annuale sia già stato presentato al giudice presso il quale vengono depositati i registri avente giurisdizione nel luogo in cui si trova la sede principale; e
- senza preventivo specifico sollecito alla società o agli organi muniti del potere di rappresentanza di adempiere all'obbligo di pubblicità,

imponga l'immediata comminazione, da parte del giudice presso il quale vengono depositati i registri, nei confronti della società e di ciascun organo munito del potere di rappresentanza, di una pena pecuniaria minima pari a EUR 700 per carenza di prova contraria, presupponendo che la società e i suoi organi abbiano colposamente omesso di provvedere alla pubblicazione, e, in caso di ulteriore inadempimento per due mesi, preveda l'ulteriore immediata irrogazione di sanzioni pecuniarie minime pari a EUR 700 nei confronti della società e di ciascun organo munito del potere di rappresentanza, ancora una volta per carenza di prova contraria, presupponendo che la società e i suoi organi abbiano colposamente omesso di provvedere alla pubblicazione.

(¹) Prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8).

(²) Quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11; geänderte Fassung, GU 2006, L 224, pag. 1).

(³) Settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 16 agosto 2011 — Katja Ettwein/Finanzamt Konstanz

(Causa C-425/11)

(2011/C 331/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Katja Ettwein

Resistente: Finanzamt Konstanz

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell'Accordo fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (¹) («Accordo sulla libera circolazione») (BGBl. II 2001, 810 e segg.), ratificato dal Bundestag con legge 2 settembre (BGBl II 2001, 810) ed entrato in vigore il 1° giugno, in particolare gli artt. 1, 2, 11, 16 e 21 del medesimo nonché gli artt. 9, 13 e 15, del suo allegato I, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa che precluda l'imposizione congiunta in base al regime del «frazionamento» («splitting») a coniugi domiciliati in Svizzera i cui redditi imponibili siano interamente soggetti a tassazione nella Repubblica federale di Germania.

(¹) Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone — Atto finale — Informazione relativa all'entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli, GU 2002, L 114, pag. 6.

Impugnazione proposta il 18 agosto 2011 dalla Gosselin Group NV, in precedenza Gosselin World Wide Moving NV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, cause riunite T-208/08 e T-209/08, Gosselin Group NV e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione europea

(Causa C-429/11 P)

(2011/C 331/13)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Gosselin Group NV, in precedenza Gosselin World Wide Moving NV (rappresentanti: F. Wijckmans e H. Burez, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Stichting Administratiekantoor Portielje

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

- in via principale, (i) annullare la sentenza (¹) nella parte in cui il Tribunale dichiara che le azioni controverse restringono la concorrenza per la loro stessa natura, senza che sia necessario dimostrare le relative conseguenze restrittive della concorrenza; e (ii) annullare la decisione (²) (così come modificata e nella misura in cui riguarda la ricorrente) in quanto non apporta prove circa le asserite conseguenze sotto il profilo del diritto delle concorrenza delle pratiche addebitate alla ricorrente.